APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN ROMA IL 6 APRILE 1922 FRA L'ITALIA, L'AUSTRIA, LA POLONIA, IL REGNO SERBO-CROATO SLOVENO, LA RUMENIA E L'UNGHERIA ALLO SCOPO DI EVITARE LA DOPPIA IMPOSIZIONE

Art. 3

L'imposta sui redditi di lavoro, compresi i redditi delle professioni libere, e' applicata dallo Stato sul territorio del quale e' esercitata l'attivita' personale dalla quale il reddito proviene.

Quando si tratta di stipendi, assegni, pensioni, salari, ed altre retribuzioni pagate dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni ed altre persone morali pubbliche regolarmente costituite secondo la legislazione interna degli Stati contraenti, l'imposta e' applicata dallo Stato nel quale si trova il debitore.

Versione in vigore dal 31 luglio 1926, non più in vigore dal 9 maggio 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Approvazione della Convenzione stipulata in Roma il 6 aprile 1922 fra l'Italia, l'Austria, la Polonia, il Regno Serbo-Croato Sloveno, la Rumenia e l'Ungheria allo scopo di evitare la doppia imposizione
Estremi	Legge 15 aprile 1926, n. 1188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 1926

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/approvazione-della-convenzione-stipulata-in-roma-il-6-aprile-1922-fra/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it